



**CRMM / Consorzio  
per la manutenzione  
delle opere di arginatura  
e premunizione forestale  
Rovana - Maggia - Melezza**

indirizzo: casella postale 323 6601 Locarno

# REGOLAMENTO CONSORTILE

Approvato dalla Delegazione consortile il 2 giugno 2008.

Approvato dall'Assemblea consortile il 29 settembre 2008.

Ratificato dal Consiglio di Stato il 2 febbraio 2009.

Modificato d'ufficio dalla SEL decisione del settembre 2010

Modificato d'ufficio dalla SEL decisione del marzo 2011

Modificato dal Consiglio di Stato il 3 aprile 2012

Modificato dal Consiglio di Stato il 24 settembre 2013

Modificato dal Consiglio di Stato il 23 dicembre 2015

Modificato dall'Assemblea consortile il 12 giugno 2017

Modificato da Consiglio di Stato il 17 gennaio 2018

Modificato d'Ufficio per decisione del Gran Consiglio. La DC il 14.02.2019

**Art. 1 Costituzione**

È costituito il Consorzio obbligatorio di sorveglianza e manutenzione delle opere di arginatura e di premunizione forestale nel comprensorio Rovana – Maggia - Melezza, denominato CRMM, disciplinato dalla Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 (di seguito LCons) e istituito in virtù del Decreto del Consiglio di Stato no. 2988 del 19 giugno 2007.

**Art. 2 Sede (6)**

La sede del Consorzio è Locarno.

**Art. 3 Scopo, modalità d'intervento, limiti territoriali e di zona (8)**

- a) Scopo del Consorzio è quello di provvedere alla sorveglianza ed alla manutenzione delle opere di sistemazione idrica, esistenti e future, situate nei limiti del suo comprensorio.
- b) Qualora esigenze di sicurezza le rendano necessarie, sono da realizzare adeguate opere di premunizione dai pericoli naturali.
- c) I consorzi promuovono e realizzano progetti di rivitalizzazione e rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri.
- d) Interventi di sistemazione e correzione di corsi d'acqua e rive lacustri devono essere realizzati considerando in modo adeguato il miglioramento della situazione ecomorfologica.
- e) Gli interventi di premunizione, consolidamento, piantagione e imboscamento necessari per prevenire o arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe devono altresì considerare gli aspetti ecomorfologici e l'inserimento paesaggistico delle opere.
- f) Il Consorzio potrà farsi Ente promotore per nuove opere di premunizione il cui finanziamento verrà stabilito e ripartito secondo ogni singolo caso nel rispetto dei disposti della LCons.
- g) I limiti territoriali e di zona del Consorzio sono quelli descritti nel Decreto di risoluzione del Consiglio di Stato no. 2988 del 19 giugno 2007 e gli atti della perizia degli ing. Andreotti e Genazzi.

**Art. 4 Membri del Consorzio e partecipazione alle spese (1), (2), (4), (7)**

Fanno parte del Consorzio e concorrono alle spese di sorveglianza e manutenzione in base alle seguenti percentuali e voti:

I. Comuni	Interessenze %	Voti
Campo Vallemaggia	0.18	1
Bosco Gurin	0.08	1
Cerentino	0.10	1
Linescio	0.06	1
Cevio	0.94	1
Maggia	3.02	2

Avegno Gordevio	1.49	2
Terre di Pedemonte	2.94	2
Centovalli	0.78	1
Losone	7.22	4
Ascona	7.83	4
Locarno	12.52	7
<b>II. Vie di comunicazione</b>	<b>Interessenze</b>	<b>Voti</b>
Strade cantonali	32.75	10
Fart	3.25	2
<b>III. Aziende</b>		
Ofima	7.72	4
SES	3.70	2
Swisscom	2.28	2
Cablecom	0.10	1
La Posta Svizzera	3.05	2
AET	2.52	2
Swissgrid SA	2.63	2
<b>IV. Servizi</b>		
Liceo cantonale Locarno	1.72	1
Scuola magistrale Locarno	0.43	1
SPAI Locarno	0.37	1
Centro professionale comm. Locarno	0.28	1
Centro scuole Ronchini di Aurigeno	0.35	1
Consorzio CDV	1.69	1
<b>Totale</b>	<b>100.0</b>	<b>60</b>

#### **Art. 5 Organi del Consorzio**

Organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea consortile
- 2) la Delegazione consortile
- 3) la Commissione di revisione dei conti.

#### **Art. 6 Assemblea consortile**

L'Assemblea consortile si compone dei rappresentanti dei membri del Consorzio di cui all'art. 4 che precede. Ogni membro ha diritto al minimo ad

un rappresentante ed eserciterà il diritto di voto secondo quanto stabilito dall'art. 4.

I rappresentanti dei Comuni stanno in carica 4 anni, sono sempre rieleggibili e vengono designati dai legislativi comunali in occasione delle sedute costitutive (art. 13 e 15 LOC).

Il rappresentante dello Stato è nominato in base all'art. 14 della LCons.

I rappresentanti delle aziende vengono delegati dalle stesse.

L'Assemblea consortile è l'organo superiore del Consorzio e designerà il suo Presidente del giorno.

#### **Art. 7 Convocazione**

L'Assemblea consortile è convocata in via ordinaria una volta l'anno di regola entro il 30 giugno con preavviso scritto di 15 giorni e mediante avviso pubblico sul Foglio Ufficiale (FU) del Cantone.

La convocazione è inviata a tutti i consorziati.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dalla Delegazione consortile o su richiesta di almeno 1/5 del totale delle interessenze del Consorzio (art. 4).

#### **Art. 8 Compiti**

All'Assemblea consortile competono:

- a) la nomina dei membri della Delegazione e dei supplenti;
- b) la designazione del Presidente del Consorzio;
- c) la nomina dei revisori dei conti;
- d) l'approvazione dei conti;
- e) l'approvazione del Regolamento consortile e dell'organico dei dipendenti e loro modifiche riservata la ratifica del Consiglio di Stato;
- f) l'esercizio di tutte le competenze non espressamente conferite da leggi o regolamenti ad altro organo.

#### **Art. 9 Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea consortile sono prese a maggioranza assoluta dei voti emessi qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di parità decide il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono operative anche per i non intervenuti. I membri della Delegazione consortile, così autorizzati dagli enti consorziati che rappresentano, mantengono il diritto di voto anche in Assemblea; non possono comunque partecipare alla nomina della Commissione di revisione, né all'approvazione dei conti.

#### **Art. 10 Delegazione consortile (3), (5)**

La Delegazione consortile si compone di 7 membri e di 2 supplenti.

I 6 membri ed i 2 supplenti sono nominati dall'Assemblea, mentre il rappresentante dello Stato è designato dal Consiglio di Stato.

Essa viene eletta a seguito delle elezioni comunali, ed i suoi membri restano in carica per 4 anni con possibilità di rielezione.

Essa si riunisce su convocazione del Presidente o a richiesta di 4 membri della Delegazione stessa, e delibera a maggioranza dei votanti.

Alle sedute di delegazione potranno partecipare unicamente i membri della delegazione; i supplenti saranno invitati alle sedute unicamente in caso di inadempienza dei membri di delegazione per giustificati motivi.

L'espressione del voto è obbligatoria. La deliberazione è valida se sono presenti almeno 4 membri.

#### **Art. 11      Compiti**

La Delegazione consortile rappresenta il Consorzio di fronte alle Autorità ed ai terzi ed è competente in via principale per le seguenti funzioni:

- a) controlla lo stato tecnico di tutte le opere, comprese quelle la cui manutenzione è assunta direttamente dai singoli Enti consorziati;
- b) decide il programma dei lavori, provvede alla sua realizzazione e al relativo finanziamento;
- c) nomina il Vicepresidente, il Segretario, il personale del Consorzio, la ev. Commissione tecnica e ne fissa le competenze;
- d) convoca l'Assemblea e fissa l'ordine del giorno;
- e) sottopone ogni anno i conti all'approvazione dell'Assemblea;
- f) propone al Consiglio di Stato, se speciali e motivate circostanze lo richiedono e dopo consultazione degli Enti interessati, la modifica del comprensorio e delle rispettive interessenze, riservata la procedura di legge (art. 8 e 9 della LCons);
- g) decide il prelevamento dei contributi consortili curandone l'incasso;
- h) fa rispettare le decisioni di sua competenza, e cura l'esecuzione di quelle emanate dalle Autorità superiori e dall'Assemblea consortile.

#### **Art. 12      Deliberazioni**

La Delegazione si costituisce con la presenza della maggioranza assoluta dei Delegati o supplenti. Essa delibera a maggioranza dei voti emessi; in caso di parità decide il voto del Presidente.

#### **Art. 13      Commissione di revisione dei conti**

La Commissione di revisione dei conti si compone di 2 membri. Essa procede all'esame della gestione dell'esercizio trascorso rassegnandone rapporto scritto all'Assemblea consortile; il rapporto deve essere trasmesso preliminarmente alla Delegazione, al più tardi, 7 giorni prima dell'Assemblea.

La Commissione resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

**Art. 14 Segretariato e direzione tecnica**

Il segretariato e la direzione tecnica del Consorzio sono affidati dalla Delegazione Consortile per contratto.

La remunerazione è decisa dalla Delegazione in funzione dell'impegno e della difficoltà della prestazione richiesta, facendo riferimento alla pianta organica dei dipendenti dello Stato o alle tariffe delle associazioni di categoria.

**Art. 14a) Compiti del Segretario**

Egli tiene i processi verbali delle Assemblee e delle sedute della Delegazione, la contabilità, la corrispondenza ed in genere l'archivio del Consorzio.

Egli provvede all'esazione dei contributi ricorrendo, se necessario, alla via esecutiva in base agli art. 20 e 21 della Legge sui Consorzi.

L'emolumento del Segretario e della conduzione tecnica sono definiti come all'art. 14.

**Art. 15 Indennità**

Ai membri della Delegazione, ai supplenti ed ai revisori, viene corrisposta un'indennità di presenza alle sedute. Al Presidente è inoltre riconosciuta un'indennità annua. Le prestazioni che i componenti della Delegazione assolvono su preciso mandato vengono equamente indennizzate. Sono interamente rimborsate le spese vive e di trasferta sulla base del tariffario dei dipendenti dello Stato. Le indennità sono fissate dall'Assemblea degli Enti consorziati (vedi allegato 1).

**Art. 16 Norme di polizia**

- a) L'uso dei beni consortili \* per bisogni diversi da quelli della loro destinazione è consentito, previo ottenimento del permesso della Delegazione consortile, se è conforme alla destinazione della cosa e non vi ostano motivi di polizia.

Sono in particolare subordinati a permesso: lo scarico di acque nei riali, la posa di tubazioni e condutture sopra e sotto l'alveo dei corsi d'acqua, le opere di derivazione di acque, la costruzione di passerelle e ponti, la copertura di corsi d'acqua, l'occupazione e la pascolazione di scarpate, il deposito di materiali, l'uso delle strade consortili per trasporti eccedenti il peso consentito.

Autorizzando l'uso speciale, il Consorzio non assume alcuna responsabilità nei confronti del titolare del permesso. Restano riservate le disposizioni dell'art. 58 CO e dell'art. 38 della Legge cantonale sulle strade.

- b) Per l'uso speciale dei beni consortili, tornano applicabili gli articoli 20 – 21 della Legge sul demanio pubblico, e gli articoli 11 – 13 del relativo Regolamento di applicazione.

Determinando l'ammontare delle singole tasse, si deve in particolare tener conto dell'intensità dell'uso, nonché del vantaggio economico derivante all'interessato; gli Enti pubblici sono di regola esentati dal pagamento di ogni tassa.

- c) Le occupazioni abusive di aree consortili e i depositi di rifiuti e di materiale di ogni genere sono rimossi dal Consorzio a spese del trasgressore; il trasgressore è inoltre tenuto alla rifusione di ogni danno.

\* Per beni consortili, secondo il concetto generale, s'intendono tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Consorzio o la cui amministrazione e conservazione è affidata alla Delegazione consortile o ai suoi organi operativi.  
Ogni atto di disposizione è competenza della Delegazione.  
In analogia con gli art. 176 e segg. della LOC si suddividono nel seguente modo:

1. Beni amministrativi che servono direttamente all'adempimento dei compiti di diritto pubblico affidati al Consorzio.

Sono beni amministrativi:

- le opere di arginatura catastale nella perizia compresi i terreni golenali o di slargo.
- I nuovi beni acquisiti e quindi non compresi nella perizia, formeranno oggetto di una catastazione a compendio.

2. Beni patrimoniali tutti gli altri.

### **Art. 17 Rappresentante legale**

Legalmente il Consorzio viene rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente congiuntamente con il Segretario.

### **Art. 18 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della LCons.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea e la ratifica del Consiglio di Stato.

### **Per il Consorzio manutenzione opere di arginatura e di premunizione forestale Rovana – Maggia - Melezza**

**Il Presidente**  
Simone Staira

**Il Segretario.**  
Gabriele Bianchi

Approvato dalla Delegazione consortile il 2 giugno 2008.

Approvato dall'Assemblea consortile il 29 settembre 2008.

Ratificato dal Consiglio di Stato il 2 febbraio 2009.

- (1) Modificato d'ufficio dalla SEL decisione del settembre 2010
- (2) Modificato d'ufficio dalla SEL decisione del 21 marzo 2011
- (3) Modificato dal Consiglio di Stato il 3 aprile 2012
- (4) Modificato dal Consiglio di Stato il 24 settembre 2013
- (5) Modificato dal Consiglio di Stato il 23 dicembre 2015
- (6) Modificato dall'Assemblea consortile il 12 giugno 2017
- (7) Modificato dal Consiglio di Stato il 17 gennaio 2018
- (8) Modificato dalla Delegazione Consortile il 14.02.2019 vista la modifica della legge sui consorzi pubblicata sul FU il 23 giugno 2017